

STATUTO della

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**"CLUB AMICI VALCHIESE"**

C.F. 93034120114

P.IVA 09506990114

TITOLO PRIMO**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****ART. 1**

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "CLUB AMICI VALCHIESE - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Il presente Statuto sociale è conforme alle disposizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione è soggetto pienamente autonomo sotto ogni profilo e intende operare nel territorio della provincia di Torino.

L'associazione provveda all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e quindi la denominazione sarà integrata dall'acronimo "ETS", pertanto, ad iscrizione avvenuta, la denominazione assumerà la seguente dicitura: "Associazione di Promozione Sociale CLUB AMICI VALCHIESE ETS".

ART. 2

La sede dell'associazione è stabilita in Traversella (To).

Su delibera del Consiglio Direttivo potranno istituirsi altre succursali, agenzie e rappresentanze ovunque in Italia ed all'estero.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

ART. 3

L'associazione, senza scopo di lucro e già fondata il 26 dicembre 1957, ha durata indeterminata e l'assemblea straordinaria ne potrà deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi degli aventi diritto.

TITOLO SECONDO**SCOPO - OGGETTO****ART. 4****PREMESSE:**

La Passione per la montagna valchiesellese, che nel 1957 aveva stimolato la costituzione dell'Associazione Club Amici Valchiesella, nel breve si era trasformata in un rapporto di amicizia e solidarietà con i protagonisti della vita dell'alpe, i malgari depositari dei saperi e delle tradizioni imperniati tutte sulla gestione del territorio e sulla loro fonte esistenziale: la praticoltura.

Da tale contagio, sono maturate le seguenti iniziative:

- dal 1970 al 1985 la realizzazione dei sentieri escursionistici a vocazione storica ed ambientale;

- dal 1990 l'avvio dell'evento "El Sabat d'le Erbe", diventato ormai l'icona promozionale della Valchiusella, ha fatto conoscere, oltre i confini regionali, la nostra Valle nella sua ricca biodiversità e nell'accoglienza nei diversi attori economici, creando la figura del turista prima e, poi, quella del viaggiatore;
- dal 2000 la certificazione dei prodotti caseari "Toma 'd Trausella" e "Civrin" nell'ambito del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino.

Tali iniziative, arricchite con eventi relativi alle attività ed ai prodotti delle stagioni, hanno determinato reali ricadute nei settori della produzione dei prodotti tipici, nella ristorazione e nell'accoglienza del turismo lento.

Allo stato attuale, al fine di non disperdere quanto fin qui seminato, occorre generare una sinergia integrata tra i seguenti settori di attività dell'Associazione, con l'obiettivo di garantire e migliorare la qualità del quotidiano, del cibo e dell'attività di accoglienza secondo una visione di futuro economico sostenibile.

- a) Università Diffusa della Cultura Materiale: realizzazione del comparto formativo in collaborazione con l'Università di Torino e di Pollenzo.
 - 1) Il sapere del fare quotidiano si confronta con il saper scientifico e con Organizzazioni di categoria;
 - 2) Attività di archiviazione dei saperi e delle tradizioni;
 - 3) Censimento aree, strutture ed aziende per dati propedeutici ai corsi di aggiornamento e formazione per gli addetti.
- b) Ecomuseo di Valchiusella.
 - 1) Percorso a cielo aperto dei pregi storici ed ambientali dell'architettura rurale e delle attività delle aziende produttrici.
- c) Comunità delle Erbe
 - 1) Uomini e donne, praticoltori, allevatori e casari raccolgono le erbe nella propria proprietà, testimoniano il valore della proprietà privata, l'importanza del proprio lavoro ed il valore delle erbe spontanee come primo anello della catena della filiera di trasformazione del latte.
- d) Comunità del Cibo
 - 1) Il cibo è uno strumento sociale e, quindi, diviene fulcro di relazioni culturali ed economiche per una crescita equilibrata e di benessere;
 - 2) La Compagnia della qualità;
 - 3) Le filiere del cibo;
 - 4) Attività di certificazione, tracciabilità e trasparenza dei prodotti di filiera garantiti dall'impiego di materie prime dell'areale di Valchiusella.

L'associazione si ispira quindi ai principi di democraticità e gratuità ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.



Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), i), k), ed l) del D.Lgs. 117/2017, ovvero:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione ha quindi per scopo la promozione di attività sociali, culturali e ricreative in genere, con particolare riguardo alla promozione, diffusione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale della Valchiusella, nonché il proficuo impiego del tempo libero in funzione dello sviluppo anche culturale degli associati.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.



I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

A tal fine è volontà dell'associazione dar vita ad un'organizzazione che sia tale da assicurare agli associati, all'atto della loro ammissione o in futuro, la possibilità di esprimere le loro attitudini nei campi di intervento dell'associazione, offrendo le proprie strutture, i propri mezzi e le proprie disponibilità, accrescendo nel contempo la conoscenza, la preparazione degli associati e quant'altro sia ritenuto utile al raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione non ha finalità di lucro e intende far partecipare tutti gli associati ai benefici da essa offerti attraverso una partecipazione attiva e autogestita, finalizzata alla ricerca e all'espletamento dei propri obiettivi.

E' ferma convinzione degli associati che la collaborazione organizzata rappresenti uno strumento valido per favorire la crescita, il senso di responsabilità, un dignitoso inserimento sociale e una partecipazione attiva e concreta alla vita democratica dell'associazione.

Essa si propone di contribuire al rafforzamento delle iniziative culturali, sociali e ricreative, anche aderendo ad organismi associativi nazionali già esistenti o da costituirsi ed aventi finalità compatibili o comparabili a quelle dell'associazione.



ART. 5

Per il raggiungimento del proprio scopo l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Diffusione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale della Valchiusella;
- Realizzazione e sviluppo di attività di carattere turistico, escursionistico e alpinistico nella Valle;
- Realizzazione di interventi per mantenere vivo il legame fra la Valle e i Valligiani ovunque emigrati;
- Promozione e valorizzazione della produzione di prodotti tipici locali, tramite rassegne ed esposizioni con assegnazione di marchi di qualità a prodotti e ad operatori, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo con appositi regolamenti;
- Predisporre disciplinari per la produzione di prodotti tipici della Valchiusella, adoperandosi per il riconoscimento di marchi e di tipicità dei prodotti;
- Gestione di attività di somministrazione alimenti e bevande anche finalizzate alla conoscenza dei prodotti eno-gastronomici del territorio e agevolare il conseguimento degli scopi sociali;
- Acquisire, recuperare e gestire, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, strutture ed impianti con relative pertinenze allo scopo di contribuire al perseguimento degli scopi sociali;
- Promozione e organizzazione di momenti ed eventi di socializzazione, attività, corsi di formazione, convegni, incontri, mostre, dibattiti, pubblicazioni nei settori di interesse sociale;
- Partecipare a vario titolo a progetti ed iniziative con Enti pubblici e privati che consentano di meglio perseguire gli scopi sociali;



- Pubblicazioni di periodici e riviste, anche in concerto con gli Enti locali e altre Associazioni operanti in Valchiussella;
- Indire e gestire corsi di formazione e di qualificazione nel settore alimentare, ambientale e paesaggistico, anche in accordo con le istituzioni scolastiche e/o le pubbliche amministrazioni del territorio nazionale, volte alla conoscenza ed alla crescita del patrimonio alimentare, ambientale, culturale e sociale di coloro che aderiranno all'associazione;
- Organizzare manifestazioni, concerti, spettacoli in occasione di ricorrenze e feste patronali, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Enti associativi;
- Gestire l'approvvigionamento per gli associati, di strumenti, divise e quant'altro necessario, in occasione di manifestazioni, saggi artistici ed occasioni varie;
- Prestare la propria assistenza tecnica per rassegne, manifestazioni congressi, stage, ancorché organizzate da terzi;
- Affiliarsi ad associazioni od organizzazioni riconosciute a livello nazionale, al fine di meglio perseguire i fini istituzionali, nel qual caso, costituiranno parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Per il raggiungimento dei propri scopi associativi, essa potrà infine promuovere collaborazioni attive con associazioni e/o federazioni ricreative, culturali, sociali ed artistiche, finalizzata alla gestione e/o alla cogestione degli impianti, delle attrezzature e delle manifestazioni da esse promosse;

A tal fine l'associazione potrà:

- Svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e collaterali, ritenute utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- Predisporre e concludere contrattualmente tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare e finanziaria, comprese le operazioni garantite con il patrimonio associativo o la firma degli associati e dei terzi, direttamente o indirettamente connesse alle attività principali, accessorie e complementari sopra descritte;

TITOLO TERZO

ASSOCIATI

CAPO I

REQUISITI E NUMERO DEGLI ASSOCIATI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE.

ART. 6

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si suddividono in Fondatori, Sostenitori, Ordinari e Aggregati.

Sono associati Fondatori coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione o che saranno successivamente ammessi in questa categoria dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

Sono associati Sostenitori e Ordinari le persone che verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione e successivamente ogni anno, la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso.

Sono associati Aggregati le persone fisiche di età inferiore ai 18 anni che, previa iscrizione da parte di uno dei genitori, trasferiscono allo stesso la responsabilità assunta con l'iscrizione, nonché i diritti di voto e di partecipazione alla vita associativa.

ART. 7

Possono chiedere di far parte della associazione tutte le persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni ed i minori di età per il tramite di uno dei propri genitori, che presentino i seguenti requisiti:

- a - Non siano inabilitati o interdetti, nè abbiano riportato condanne per reati non colposi;
- b - Manifestino il desiderio di aderire alle iniziative dell'associazione.

ART. 8

L'ammissione all'associazione si richiede inoltrando al Consiglio Direttivo domanda anche scritta dalla quale deve risultare:

- a - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza della persona fisica;
- b - dichiarazione di piena conoscenza e accettazione integrale dell'atto costitutivo, delle disposizioni del presente Statuto, delle norme degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'associazione, in ordine ad aspetti rilevanti dei rapporti associativi;
- c - tipologia di associato a cui si aspira;

ART. 9

Sulla domanda di ammissione, delibera il Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro ulteriori 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione

ART. 10

Il nuovo associato ammesso, deve versare l'importo delle quote associative ed un'eventuale ulteriore somma, determinabile dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello nel quale l'associato viene ammesso alla compagine sociale.

Dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati tutti i versamenti di cui al primo comma del presente articolo la delibera di ammissione sarà operante ed annotata sul libro degli associati.

La quota associativa è altresì dovuta per ogni esercizio successivo all'ammissione, giusto l'art. 18 del presente statuto. Il suo mancato versamento comporta la perdita della qualifica di associato.

Su apposita delibera del consiglio direttivo, potrà essere stabilito che la quota associativa, come anche l'eventuale quota aggiuntiva annuale, possano essere corrisposte in forma rateale, con cadenza comunque non inferiore al mese.

Naturalmente, anche in questo caso, il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà la perdita della qualifica di socio.



Il Consiglio potrà inoltre stabilire che, per impegno e partecipazione attiva alla vita dell'associazione, la quota annuale non sia dovuta, intendendosi sostituita a tutti gli effetti dal contributo lavorativo volontario dato dall'associato all'associazione.

In tali casi l'associato sarà iscritto di diritto nel libro degli associati volontari di cui al successivo art. 12.

ART. 11

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 12

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui Agli articoli 4 e 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ART. 13

Oltre ad avere il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, ad ogni associato fanno capo i seguenti diritti:

- a - intervenire alle assemblee e prendere parte alle relative discussioni;
- b - ottenere il rinvio delle assemblee o della discussione su specifici punti all'ordine del giorno;
- c - esercitare il diritto al voto nelle assemblee personalmente o attraverso la rappresentanza di altro associato;
- d - impugnare le delibere assembleari contrarie alla legge o allo Statuto;
- e - concorrere alla formazione degli organi sociali diversi dall'assemblea;
- f - esaminare il libro delle adunanze delle assemblee e il libro degli associati, ed ottenerne estratto, previo pagamento delle spese relative;
- g - godere delle attività mutualistiche eventualmente messe in atto dall'associazione;

ART. 14

Ad ogni associato fanno capo i seguenti obblighi;

- a - effettuare il conferimento delle quote associative di pertinenza, comprese le eventuali maggiori somme fissate dagli amministratori a norma del presente Statuto;
- b - pagare eventuali penalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti, risarcire l'associazione dei danni e delle perdite subite a causa di proprie inadempienze;
- c - attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea e a quelle statutariamente attribuite al Consiglio Direttivo;
- d - attenersi alle disposizioni impartite da chi è stato dal Consiglio Direttivo designato ad esercitare poteri direttivi, nell'ambito delle attività descritte dall'oggetto sociale;
- e - evitare ogni manifestazione che possa danneggiare il patrimonio, l'operatività e l'immagine dell'associazione.

CAPO III

MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI.

ART. 15

Lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un associato, persona fisica, può avvenire per recesso, per esclusione, per decadenza o, da ultimo, per causa di morte.

ART. 16

Il diritto di recesso può essere esercitato dall'associato in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'Ente.

ART. 17

Sono causa di esclusione la violazione degli obblighi statuari fissati all'art. 14 e ogni grave e colpevole inosservanza dei regolamenti o dei provvedimenti regolarmente deliberati dagli organi associativi.

ART. 18

L'esclusione è constatata dal Consiglio Direttivo e annotata a sua cura nel libro degli associati e comunicato agli altri associati.

Contro il provvedimento di esclusione di cui all'art. 17, il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.



TITOLO QUARTO

PATRIMONIO

CAPO I

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ASSOCIATIVO

ART. 19

Il patrimonio associativo è costituito:

a - dal fondo associativo comune;

b - da eventuali riserve straordinarie;

c - da ogni altro fondo o riserva che sia costituita a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e sia consentita dalle disposizioni di legge.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

CAPO II

FONDO ASSOCIATIVO COMUNE

ART. 20

Il fondo associativo comune è costituito dai versamenti effettuati dagli associati all'atto della loro ammissione all'associazione e dalle quote annuali dagli stessi versate.

Il fondo comune, quale patrimonio autonomo potrà essere in ogni momento aumentato, una o più volte, su conforme delibera del Consiglio Direttivo. In tal caso, saranno tutti gli associati, in conformità a quanto sopra detto, a sopportarne gli effetti.

Le quote associative versate, divenute parte integrante del fondo associativo comune, non vengono mai restituite.

ART. 21

Le operazioni sul fondo associativo comune indicate agli articoli precedenti non comportano modifiche dell'atto costitutivo e sono ordinariamente deliberate dagli organismi sociali secondo le rispettive competenze statutarie.

CAPO III

RISERVE E FONDI PATRIMONIALI

ART. 22

Eventuali liberalità in favore della società o contributi in conto capitale ricevuti da Enti Pubblici sono portati ad un distinto fondo di cui alla lettera b) dell'art. 18.

ART. 23

Le maggiori somme determinate dagli amministratori e richieste in virtù dell'art. 14 ai nuovi associati sono portate al fondo associativo comune.

I proventi per le prestazioni di servizi a pagamento rese agli associati possono confluire o al fondo associativo comune o alle riserve di cui alla lettera c) dell'art. 19.

TITOLO QUINTO

ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI

CAPO I

ORGANI SOCIALI

ART. 24

Sono organi dell'associazione:

- a - l'Assemblea Generale degli Associati;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d - L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e - Il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, lettera i), del D.lgs. 117/2017 attualmente in vigore.

CAPO II

L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

ART. 25

In conformità a quanto stabilito all'art. 56 del presente statuto, l'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto a condizione che abbia rispettato gli impegni di versamento delle quote associative, i contributi e le penalità eventualmente dovute, e a condizione, inoltre, che risulti iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

ART. 26

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da comunicarsi a ciascun associato, tramite pubblica affissione nei locali dell'associazione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, nonché comunicata agli associati con qualsiasi mezzo utile a garantirne l'avvenuta ricezione. Si cita a titolo esemplificativo e non limitativo la comunicazione via posta, via fax, via mail, ovvero con altri mezzi tecnologici, purchè, in ogni caso, vi sia prova dell'avvenuta ricezione.

Le Assemblee potranno essere tenute anche in luoghi diversi dalla sede sociale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, a sua discrezione, o in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma del presente articolo, di usare qualunque altra forma di convocazione diretta a meglio assicurare la presenza degli associati.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e siano intervenuti tutti gli



amministratori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2479, comma 3, codice civile.

ART. 27

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza da un delegato del Consiglio stesso.

Il Presidente nomina, a sua volta un segretario tranne i casi in cui il verbale è redatto da un Notaio.

ART. 28

Le deliberazioni sono normalmente prese con voto palese, salvo che venga richiesto il voto segreto da tanti intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei voti degli associati presenti o rappresentati, ovvero quando si tratti di decisioni che riguardano gli Amministratori per il loro operato o un associato per questioni inerenti al rapporto associativo.

Le deliberazioni sono verbalizzate e trascritte nel libro delle adunanze e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea.

ART. 29

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- a - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- b - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c - nominare il Consiglio Direttivo e, ove costituito, l'Organo di Controllo e il Revisore legale;
- d - approvare i regolamenti previsti dallo Statuto;
- e - deliberare sulle responsabilità degli amministratori;

ART. 30

L'assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

ART. 31

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi, o eccezionalmente entro i sei, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione è decisa dagli amministratori ogni qualvolta la ritengano opportuna o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati.

ART. 32

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione con qualunque numero di associati presenti.

ART. 33

All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di:

- a - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b - deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione. Essa è validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati, in prima convocazione un numero di associati pari a tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con qualunque numero di associati presenti o rappresentati.

~~Nei casi di delibera per la modifica dello statuto sociale, per lo scioglimento e liquidazione o per il trasferimento della sede legale in altra località del territorio dello stato, l'assemblea si intende validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati.~~

ART. 34

~~L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza dei voti esposti, salvo che si tratti di deliberare, in assemblea straordinaria, sullo scioglimento anticipato dell'associazione, sulle modifiche dello statuto sociale o sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato.~~

~~In tali casi, tanto in prima come in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.~~

Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, ma possono anche avvenire per acclamazione.

Nelle votazioni palesi a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni segrete la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

CAPO III

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 35

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri ~~da tre a sette~~.

Gli amministratori restano in carica per la durata ~~di anni 3~~ e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

I consiglieri non possono rimanere in carica più di 8 (otto) anni consecutivi.

ART. 36

A far parte del Consiglio Direttivo può essere eletto chi riveste la carica di associato.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Il consiglio nomina, per il periodo ritenuto più opportuno, un Presidente e, se ritenuto opportuno, un segretario.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



Il Consiglio può nominare uno o più coordinatori, delegando e determinando in una propria deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ai coordinatori stessi. Può altresì nominare un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i Comitati Tecnici, stabilendone la composizione, le mansioni ed i poteri.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART. 37

Il Consiglio è convocato tutte le volte che vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri.

La Convocazione avviene per pubblica affissione nei locali dell'associazione almeno sette giorni prima della seduta, nonché con comunicazione diretta ai consiglieri, da effettuarsi secondo le stesse modalità e gli stessi criteri di cui al precedente articolo 26, in materia di modalità di convocazione dell'assemblea.

In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori.

Negli altri casi il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Le votazioni sono normalmente palesi ma ogni consigliere può chiedere la votazione segreta.

Di ogni adunanza è fatto processo verbale da trascrivere in apposito libro delle adunanze del Consiglio.

ART. 38

Il consigliere che non interviene alle sedute per cinque volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provoca la sostituzione.

ART. 39

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ad eccezione di quanto, ai sensi delle norme di legge e del presente Statuto, è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.

ART. 40

Il Consiglio Direttivo delibera fra l'altro:

- a - sulle proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- b - sulla convocazione dell'Assemblea e sull'Ordine del Giorno;
- c - sui bilanci annuali e sulle proposte per la destinazione degli utili o la copertura delle perdite da sottoporre in Assemblea;

- d - sull'entità delle somme che ulteriormente al fondo associativo comune i nuovi associati devono versare per essere ammessi all'associazione;
- e - sui regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f - sul concorso a gare per opere e servizi inerenti all'attività sociale con la stipula dei relativi contratti;
- g - su il recesso e la decadenza degli associati secondo le modalità previste dallo Statuto;
- h - sull'assunzione o il licenziamento di personale dipendente;
- i - sul conferimento di procure generali o speciali;
- l - sul conferimento di deleghe operative a coordinatori;
- m - sull'istituzione di succursali, agenzie e rappresentanze;
- n - sull'autorizzazione a resistere in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;
- o - sulla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo e sulla nomina del segretario;
- p - su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'associazione, così fra l'altro può deliberare di: vendere, acquistare, prendere in locazione, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi comprese quelle di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito ordinario e speciale; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto; compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta e l'accettazione di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; ottenere e prestare fidejussioni; stipulare contratti di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare; cedere crediti "pro soluto" e "pro solvendo".



CAPO IV

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 41

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e, salvo che esistano deleghe ad altri Amministratori, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio direttamente o attraverso gli uffici preposti.

ART. 42

Il Presidente può deliberare in casi di urgenza, su materia di competenza del Consiglio Direttivo, chiedendone la ratifica al Consiglio stesso alla sua prima seduta.

I provvedimenti adottati dal Presidente in via d'urgenza sono raccolti in ordine cronologico, in un apposito libro delle deliberazioni presidenziali.

ART. 43

Il Presidente è sostituito in caso di assenza da delegato apposito o dal Consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del medesimo.

ART. 44

Il Presidente, o chi lo sostituisce, può delegare la propria firma sociale ad altri amministratori oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme di legge vigenti al riguardo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 45

Nei casi previsti della legge, è nominato un Organo di Controllo, composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

I componenti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ed in assenza di un Revisore legale, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

Ai componenti del Collegio può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo.

REVISORE LEGALE

ART. 46

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO SESTO

BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DELL'ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE.

CAPO I

IL BILANCIO

ART. 47

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno (art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017)

Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori legali, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 del presente statuto, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, viene presentato entro il mese di aprile, ed eccezionalmente entro il mese di giugno, all'approvazione dell'Assemblea.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, ovvero in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, si dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 48

Durante l'esercizio sociale, a periodi intermedi non inferiori a sei mesi, i soci possono chiedere al Consiglio Direttivo, rendiconti contabili provvisori.

CAPO II

DESTINAZIONE DEGLI UTILI DELL'ESERCIZIO

ART. 49

Qualora conseguiti, la destinazione degli utili di esercizio, deve risultare inderogabilmente conforme ai requisiti mutualistici ai quali è ispirata l'associazione, in conformità all'art. 56 del presente statuto.

ART. 50

In conformità all'art. 56 del presente statuto, gli utili netti di esercizio potranno essere così utilizzati:

- a - ad incremento del fondo associativo comune;
- b - per il finanziamento di iniziative atte al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione non potrà mai distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

CAPO III

COPERTURA DELLE PERDITE

ART. 51

Le eventuali perdite della gestione possono essere:

- a - coperte con le riserve regolarmente costituite;
- b - coperte con versamenti pro-quota da parte di tutti gli associati.

ART. 51



Se per due esercizi consecutivi si producono perdite, e contemporaneamente le riserve sono già state annullate, gli amministratori sono tenuti a chiedere agli associati di sottoscrivere nuove quote associative.

TITOLO SETTIMO

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 53

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

ART. 54

Nei casi di scioglimento il patrimonio residuo, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, dovrà essere devoluto ad altro ETS, la cui individuazione sarà demandata all'assemblea degli associati e sottoposta al parere favorevole del competente Ufficio del RUNTS, secondo il criterio del silenzio-assenso.

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 55

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, dall'eventuale regolamento interno dell'associazione, valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 56

Ai fini del presente Statuto e del rispetto delle norme di legge vigenti, viene espressamente stabilito:

- a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere favorevole del competente Ufficio del RINTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di

età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- d) l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissibilità ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) la non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

ART. 57

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua regolare approvazione.

LA PRESIDENTE
Laurette Guersato



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA "CLUB AMICI VALCHIUSELLA"

C.F. 93031120012 P.IVA 09508990018

In data 04.09.2025 alle ore 20,30 presso la sala dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Club Amici Valchiusella, regolarmente convocata in base alle disposizioni statutarie, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione nuovo Statuto;
2. elezione Consiglio Direttivo;
3. attribuzione ruoli Consiglio Direttivo.

Sono presenti tutti i soci nelle persone di:

- *Lauretta LANCEROTTO*;
- *Chiara ROSUCCI*;
- *Luigi ALBERGHINO*;
- *Mara GUAITA*;
- *Farida BREGOLA*;
- *Luciano Borsati*;
- *Gianni Rosa*;
- *Claudio GIORGIO*;
- *Paola MADDALENA*;
- *Matteo Borsati*;
- *Bianca SEARDO*.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, la Sig. ra Lauretta LANCEROTTO; viene inoltre chiamata ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig.ra Paola MADDALENA che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Approvazione nuovo Statuto.

Sentito l'intervento della Presidente, nel quale ribadisce che a seguito della necessità di rendere l'Associazione Club Amici Valchiusella un'"APS" Associazione di Promozione Sociale, al fine di identificare al meglio le attività che da anni svolge sul territorio, si è reso necessario approvare un nuovo Statuto.

Viene data lettura del nuovo Statuto.

All'unanimità l'Assemblea Straordinaria dei Soci approva.

2) Elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, nel quadro del rinnovo delle cariche associative, indice le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Le candidature pervenute sono le seguenti:

Sig.ra Lauretta LANCEROTTO;
Sig.ra Farida BREGOLA;
Sig.ra Chiara ROSUCCI;
Sig.ra Bianca SEARDO;
Sig.ra Paola MADDALENA.

Al termine delle votazioni risultano eletti all'unanimità i soci che si sono proposti.

3) attribuzione ruoli Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dopo breve dibattito dichiara la Sig.ra Lauretta LANCEROTTO, Presidente.

L'Assemblea procede quindi alle relative nomine:

Sig.ra Paola MADDALENA – segretaria;
Sig.ra Farida BREGOLA – consigliera;
Sig.ra Chiara ROSUCCI – consigliera;
Sig.ra Bianca SEARDO – consigliera.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 22,30.

Il Presidente

(Lauretta LANCEROTTO)

Lauretta Lancerotto

Il Segretario

(Paola MADDALENA)

Paola Maddalena

